



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
N. 59 DEL 07 giugno 2022**

I.C. "BEATO F.M.GRECO"-ACRI  
Prot. 0005534 del 29/08/2022  
I-1 (Uscita)

**Oggetto:** Calendario scolastico 2022/2023- D.Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)

Il Dirigente Generale del Dipartimento  
*"Istruzione Formazione e Pari Opportunità"*  
previo controllo degli atti richiamati, attesta  
la regolarità amministrativa nonché la legittimità  
del decreto e la sua conformità alle disposizioni  
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Il Dirigente Generale  
Avv. Maria Francesca Gatto

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- l'art.117 della Costituzione che prevede la ripartizione delle competenze, delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di istruzione tra Stato e Regioni, come riformato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
- il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e ss.mm.ii;
- gli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale, in particolare, ha attribuito alle Regioni, in materia di istruzione, la competenza in materia di determinazione annuale del calendario scolastico;
- il DPR n. 275 del 08/03/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha attribuito alle Istituzioni Scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tra l'altro, l'adattamento del calendario scolastico, nel rispetto della competenza Regionale in materia di determinazione del medesimo calendario;
- la legge regionale 12.8.2002 n. 34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. che disciplina le competenze riconosciute in capo a Stato, Regioni ed Enti locali;

### CONSIDERATO CHE

- il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in relazione alle ripercussioni che le cadenze temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli studenti nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autonomie locali;
- per la sua definizione, l'art. 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" stabilisce che "le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità" e che "allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni";
- nell'ambito delle descritte competenze, inoltre, il Ministero dell'Istruzione determina annualmente, con Ordinanza per l'intero territorio nazionale, le date di svolgimento della prova nazionale inserita nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo comprese le sessioni suppletive, gli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e le festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado che, per l'anno scolastico 2022/2023, sono le seguenti:
  - a) tutte le domeniche;
  - b) 1 novembre, festa di Tutti i Santi;
  - c) 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
  - d) 25 dicembre, festa di Natale;
  - e) 26 dicembre, festa di Santo Stefano;
  - f) 1 gennaio, Capodanno;
  - g) 6 gennaio, Epifania;
  - h) giorno di lunedì dopo Pasqua;
  - i) 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
  - j) 1 Maggio, Festa del Lavoro;
  - k) 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
  - l) festa del Santo Patrono;
- al fine di consentire al sistema scolastico regionale di ottemperare a quanto previsto con la suddetta Ordinanza ministeriale, la conclusione delle attività scolastiche deve essere

determinata in misura fissa ed immutabile per tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario da parte delle Istituzioni Scolastiche;

- è fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, per le quali, alla luce della rilevanza sociale ed educativa del servizio offerto, delle esigenze delle famiglie e delle previsioni dei PTOF, le Istituzioni Scolastiche hanno la facoltà di posticiparne la chiusura entro il 30 giugno;

## **TENUTO CONTO CHE**

- in diverse occasioni il Ministero dell'Istruzione si è espresso in merito alle ordinanze di chiusura delle scuole e che, a titolo esemplificativo, con nota prot. n. MIUR\_AOO\_DGOS/1000 del 22/02/2012, il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero ha evidenziato che la previsione minima di 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni prevista dall'art. 74 del D.Lgs. n. 297/1994 rappresenta il limite "entro il quale si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico e quella delle Istituzioni Scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa" e che "l'eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici";
- Il Dipartimento precisa che "può tuttavia accadere [...] che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni [...] è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200";
- in questo caso resta comunque inteso che "le Istituzioni Scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare [...] la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati";
- al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli Enti Locali competenti le condizioni per la programmazione e l'erogazione dei servizi di supporto, le Istituzioni Scolastiche che intendono apportare adattamenti al calendario devono darne comunicazione alle famiglie, agli Enti locali e all'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale di appartenenza;

**RITENUTO** di dover esercitare la competenza regionale per la definizione complessiva del calendario scolastico, al fine di permettere agli organi collegiali delle istituzioni competenti di provvedere all'organizzazione e alla pianificazione delle attività, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di competenza in coerenza con la programmazione scolastica;

**RILEVATO** che, alla luce di quanto sopra, con nota prot.n.245664 del 24.05.2022, il Vice Presidente e il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità hanno proposto le date di inizio e termine delle attività didattiche (14 settembre 2022 – 10 giugno/30 giugno 2023) ai seguenti soggetti: Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Presidente Unioncamere Regionale, Presidente Confesercente Regionale, Presidente UPI Calabria, Presidente ANCI Calabria, CISL Scuola, CGIL Scuola, UIL Scuola, SNALS Scuola; GILDA - Unams; ANP per la necessaria condivisione;

**CONSIDERATO** che in riscontro alla predetta nota non è pervenuto alcun contrario avviso;

**RITENUTO** di stabilire la data di inizio delle lezioni il giorno 14 settembre 2022 e la data di chiusura delle stesse il giorno 10 giugno 2023 per tutti gli ordini e gradi dell'istruzione, tranne che per la scuola dell'infanzia, il cui termine è previsto per il giorno 30 giugno 2023, il tutto per un totale di n.203 giornate obbligatorie di lezioni, tenuto conto dei giorni di festività previsti dalla normativa vigente;

**SULLA** base dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità

## **DECRETA**

Per i motivi di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. negli istituti e scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, ad eccezione delle istituzioni scolastiche di cui al comma 3 dell'art.138 del D.lgs. 112/98, l'inizio delle lezioni è stabilito per il giorno 14 settembre 2022 e il termine delle stesse per il giorno 10 giugno 2023 per un totale di n.203 giorni di attività didattica;
2. il termine delle attività educative nella scuola dell'infanzia è stabilito per il giorno 30 giugno 2023;
3. le attività didattiche, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in premessa indicati, non si effettueranno nei seguenti giorni:
  - il lunedì 31 ottobre 2022
  - dal venerdì 9 al sabato 10 dicembre 2022
  - dal venerdì 23 dicembre 2022 al sabato 7 gennaio 2023
  - dal giovedì 6 al martedì 11 aprile 2023
  - il sabato 3 giugno 2023
4. di stabilire che le Istituzioni Scolastiche possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'Istituto (con flessibilità sulla sola data di inizio lezioni), previa deliberazione motivata degli Organi Collegiali dell'Istituzione, nel rispetto del monte ore annuale deliberato e dandone comunicazione alle famiglie, agli Enti locali e all'Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale di appartenenza. Gli adattamenti possono essere disposti per esigenze derivanti o connesse a:
  - a) Piano Triennale dell'Offerta Formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all'art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/1994;
  - b) specificità dell'Istituzione Scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
  - c) esigenze derivanti o connesse alle Ordinanze Sindacali o altre disposizioni degli Enti Locali disposte per circostanze prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) o non riconducibili ad eventi imprevedibili e straordinari.
5. di precisare che in caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), gli Enti interessati potranno adottare i provvedimenti necessari, seguendo quanto indicato nella nota ministeriale prot. n. MIUR\_AOO\_DGOS/1000 del 22/02/2012 citata in narrativa.
6. di inviare il presente decreto all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza;
7. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Calabria, ai sensi della legge regionale 06.04.2011 n.11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33.

**IL PRESIDENTE**  
Roberto Occhiuto